

**TRIBUNALE DI NOLA****Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE****VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. [REDACTED]**

Oggi **4 aprile 2023, alle ore 10:19**, innanzi al dott.ssa Donatella Cennamo, sono comparsi:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED] la quale conclude riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento della opposizione, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto e vittoria di spese con distrazione;

E' presente l'Avv. [REDACTED] per delega dell'Avv. [REDACTED] per l'intervenitrice [REDACTED], il quale eccepisce la tardività delle note conclusive depositate da controparte (ovvero oltre i termini alle parti per il deposito di note conclusive fino a 10 gg prima), avvenuto il 27/03 p.v.

Si impugna e contesta ogni avversa domanda ed eccezione, riportandosi a quanto dedotto, eccepito e prodotto dalla cedente [REDACTED] e dalla difesa della medesima [REDACTED] nell'atto di intervento e nelle note conclusive ritualmente depositate, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni per come negli stessi formulate.

Inoltre, dichiara di non accettare il contraddittorio su eventuali domande e/o eccezioni nuove di controparte.

Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c..

Dopo breve discussione orale il Giudice si ritira in camera di consiglio.

Al termine della camera di consiglio il Giudice, dando atto che al rientro dalla camera di consiglio nessuno si è trattenuto per ascoltare la lettura della motivazione, dà lettura della sentenza, come da fogli di seguito allegati al presente verbale con esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione.





REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Nola

Prima Sezione Civile

nella persona del Giudice, dott.ssa Donatella Cennamo, all'udienza del 4.04.2023, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED]
R.Gen.Aff.Cont. vertente

TRA

[REDACTED] rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. [REDACTED] unitamente alla quale elettivamente domicilia in [REDACTED]

- OPPONENTE -

CONTRO

[REDACTED], in persona del legale rappresentante *p.t.*, ed in sua vece la procuratrice [REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso per decreto ingiuntivo, dall'avv. [REDACTED] unitamente alla quale elettivamente domicilia presso lo studio dell'avv. [REDACTED]

- OPPOSTA -

E

[REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, e per essa la mandataria [REDACTED] [REDACTED] rappresentata e difesa, per procura allegata alla comparsa di intervento volontario depositata telematicamente in data 7 novembre 2022, dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] unitamente al quale elettivamente domicilia presso lo studio legale dell'avv. [REDACTED] in [REDACTED]



- TERZA INTERVENTRICE AI SENSI DELL'ART. 111 c.p.c. -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. [REDACTED] in materia di contratti di finanziamento.

Conclusioni: come da verbale dell'odierna udienza.

Svolgimento del processo.

1. Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] [REDACTED], ha spiegato tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] di questo Tribunale, con il quale era stato ad esso ordinato di pagare, in qualità di coobbligato di [REDACTED] ed in solido con quest'ultimo, in favore della [REDACTED] l'importo complessivo di euro 13.627,21, oltre interessi e spese della fase monitoria, a titolo di ratei ancora dovuti con riferimento al contratto di finanziamento n. 10-[REDACTED] sottoscritto in data [REDACTED] con la [REDACTED]

A fondamento della spiegata opposizione, in particolare, il Bifulco ha, in via preliminare, eccepito l'inefficacia del decreto ingiuntivo opposto per essere stato notificato oltre il termine previsto dall'art. 644 c.p.c.. Nel merito, ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce al contratto di finanziamento posto a fondamento della pretesa monitoria, ha denunciato la violazione da parte della Banca dell'obbligo di inviare gli estratti conto periodici relativi al rapporto in contestazione, ha sollevato l'eccezione di decadenza *ex art. 1957 c.c.* ed ha invocato l'esistenza di una polizza assicurativa a copertura del credito finanziato, dolendosi della mancata riscossione della stessa da parte dell'istituto di credito.

2. Ha resistito all'opposizione la [REDACTED] per mezzo della procuratrice [REDACTED] [REDACTED] controbattendo argomentatamente a ciascun motivo di impugnazione e insistendo, previa concessione della provvisoria esecuzione, per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, con aggravio delle spese del giudizio.

3. Denegata la concessione della provvisoria esecuzione all'opposto decreto ingiuntivo, espletata vanamente la procedura di mediazione obbligatoria, assegnati i termini *ex art. 183 co. 6 c.p.c.*, la causa, ritenuta matura per la decisione, è stata spedita dall'allora giudice istruttore per la precisazione delle conclusioni all'8 novembre 2022.

4. Con comparsa di intervento volontario depositata telematicamente in data 7 novembre 2022, si è costituita volontariamente in giudizio [REDACTED] per il tramite della procuratrice in epigrafe indicata, in qualità di cessionaria del credito, in forza del contratto di cessione del 1 novembre 2021, riportandosi a tutte le difese già spiegate in atti dalla cedente.

5. Donde, la causa chiamata per la prima volta innanzi allo scrivente magistrato (insediatosi solo a far data dal 14 giugno 2022) è stata differita alla odierna udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.



e, note conclusive autorizzate, sulla discussione orale dei procuratori costituiti, viene decisa come da presente sentenza allegata al verbale di udienza.

Motivi della decisione.

1. *In limine litis*, si deve dare atto che nel corso del giudizio si è costituita la [REDACTED] [REDACTED] a seguito della cessione dei crediti intervenuta con la [REDACTED] facendo proprie le difese già spiegate in atti e chiedendo l'estromissione dell'istituto di credito cedente.

Come è noto, la cessione del credito determina la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, cui consegue, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la valida prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la conservazione della legittimazione da parte del cedente, in qualità di sostituto processuale del cessionario, anche in caso di intervento di quest'ultimo fino alla formale estromissione del primo dal giudizio, attuabile solo con provvedimento giudiziale e previo consenso di tutte le parti (cass. Civ. Sez. I, sent. 22424 del 22 ottobre 2009).

Ciò in quanto, come ripetutamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, << *la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata dall'art. 111 c.p.c., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non far venir meno né l'interesse ad agire o resistere in capo agli originari attori o convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spiegano solo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio*>> (Cass. civ., Sez. III, sentenza n. 22503 del 23 ottobre 2014; Cass. Civ. SS.UU. sentenza n. 22727 del 3 novembre 2011).

In applicazione dei summenzionati principi, siccome non è stato prestato il consenso di tutte le parti costituite all'estromissione del cedente, la presente sentenza deve essere pronunciata nei confronti delle parti originarie del giudizio.

2. Deve essere poi evidenziato che il decreto ingiuntivo opposto, emesso dal Tribunale in data [REDACTED] [REDACTED] è stato notificato all'odierno opponente solo il [REDACTED] ovvero, ben oltre il termine di sessanta giorni previsti dall'art. 644 c.p.c.

Ciò determina la certa inefficacia del provvedimento monitorio, a nulla rilevando che il creditore avesse tentato una precedente notifica nei termini, non andata a buon fine per irreperibilità del destinatario. Tale condotta, se accompagnata da una tempestiva istanza, avrebbe tuttalpiù potuto giustificare una rimessione in termini per la ripresa dell'attività notificatoria tale da impedire la



perdita di efficacia del titolo monitorio, ma nella specie non è stata formulata nessuna richiesta a tal fine.

Tuttavia, se è indubitabile che per effetto della tardiva notifica del decreto ingiuntivo viene rimossa l'intimazione di pagamento con essa espressa, non viene, invece, meno la qualificazione del ricorso come domanda giudiziale.

Invero, l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul merito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto; e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo. In tal senso la Cassazione ha chiarito, che *“Qualora il creditore, munito di d.i., provveda alla notificazione del medesimo dopo il decorso del termine di efficacia fissato dall'art. 644 c.p.c., le ragioni del debitore, ivi comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine prefissato dal provvedimento notificato; in tale giudizio, il debitore opponente che si limiti ad eccepire l'inefficacia del titolo tardivamente notificato non può impedire che ad un'eventuale dichiarazione di inefficacia del decreto si accompagni la decisione da parte del giudice dell'opposizione in merito all'esistenza del diritto fatto valere con il ricorso per ingiunzione, e l'inosservanza da parte del creditore del termine di cui all'art. 644 c.p.c. può acquisire rilevanza, nel caso di rigetto dell'opposizione, solo ai fini della condanna alle spese del giudizio, consentendo l'esclusione di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace”* (vedi da ultimo tra le tante Cass. 6 ottobre 2021 n. 27062, prec. conf. 16 gennaio 2013 n. 951 e 4 gennaio 2002 n. 67).

Donde, se, da un lato, in accoglimento dell'opposizione, occorre revocare il decreto ingiuntivo opposto, dall'altro bisogna esaminare la domanda di pagamento azionata in via monitoria dalla [REDACTED]

3. La stessa è fondata e deve essere accolta.

3.1. In diritto, mette conto innanzitutto evidenziare che l'opposizione a decreto ingiuntivo, come già precedentemente evidenziato, dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, il cui oggetto non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della



pronuncia della sentenza – e non a quello anteriore della domanda o del provvedimento opposto – dei fatti costitutivi del diritto in contestazione (Cass. SS. UU. n. 7448/1993; Cass. n. 4121/2001; Cass. n. 15339/2000). Ne segue che il creditore opposto può produrre nuove prove ad integrazione di quelle già offerte nella fase monitoria ed il giudice non valuta soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (cfr. Cass. n. 14473/2019, n. 9927/2004 e n. 10280/1990).

In sintonia con siffatta natura giuridica, l'ordinario processo di cognizione introdotto dalla opposizione ha inizio con il ricorso del creditore che contiene in sé, sia l'azione sommaria sia quella ordinaria (che emerge solo di fronte all'eventuale opposizione).

Ne consegue, sul piano della situazione sostanziale, che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto e, coerentemente sul piano processuale, che l'atto di opposizione, pur avendo la struttura dell'atto di citazione, presenta il contenuto della comparsa di risposta con la quale si chiede il rigetto anche parziale della domanda (Cass. n. 2124/1994).

3.2 Alla luce di tale premessa, deve ritenersi che la opposta abbia pienamente assolto all'onere probatorio sulla stessa incumbente, mediante la produzione fin dalla fase monitoria del contratto di finanziamento, contenente la puntuale indicazione di tutte le condizioni economiche applicate e del piano di rimborso rateale, dell'estratto *ex art. 50 TUB*, oltre che in sede di memoria istruttoria n. 2, del piano di ammortamento, e della documentazione attestante la propria legittimazione attiva (invero nella specie non contestata), così offrendo la prova necessaria e sufficiente del proprio credito (vedi da ultimo Cass. 2 gennaio 2023 n. 21 che ai fini della prova del mutuo ritiene sufficiente la prova della stipulazione del contratto e della consegna della somma mutuata) e svelando l'inconsistenza e l'inconferenza della doglianza relativa al mancato invio degli estratti conto periodici (obbligo previsto per i soli contratti di conto corrente).

3.3. La validità della documentazione prodotta dalla società creditrice non è scalfita dall'infondato disconoscimento della paternità delle firme apposte in calce al contratto di finanziamento per cui è causa.

Innanzitutto, la tesi della effettiva sottoscrizione del contratto di finanziamento *de quo* da parte dell'odierno opponente appare corroborata dagli elementi in atti, quali la evidente similitudine tra le firme impresse sul documento disconosciuto, quella apposta in calce al mandato alle liti conferito



dall'opponente ai suoi difensori e quelle apposte sui documenti di riconoscimento e sulle buste paga dello stesso [REDACTED] prodotti dalla opposta a corredo del contratto di finanziamento.

Del resto, non si giustificerebbe altrimenti il possesso di tali documenti da parte dell'istituto finanziario.

Giova in aggiunta dare risalto alla circostanza che è documentato - in aperta smentita della tesi sostenuta dall'opponente di non avere mai avuto conoscenza del contratto di finanziamento in esame - che con lettera del 28 aprile 2018, lo stesso abbia richiesto copia del documento contrattuale ed è pacifico che nonostante la piena consapevolezza della sua esistenza, lo stesso nulla abbia contestato alla società finanziaria, come verosimilmente avrebbe fatto nell'ipotesi della sua reale estraneità al rapporto, e tanto meno ha sporto querela in sede penale, denunciando di essere stato vittima di un furto di identità.

Viceversa, lo stesso è rimasto silente fino alla avvenuta notifica del decreto ingiuntivo.

Tali considerazioni hanno fondato la valutazione di superfluità dell'istanza di verifica, implicitamente posta dal precedente giudice istruttore a fondamento dell'ordinanza del 17 dicembre 2020, pur tempestivamente sollecitata dall'opposta.

3.4. Tardivo è poi il disconoscimento della copia del contratto di finanziamento operato solo con la seconda memoria istruttoria, laddove lo stesso avrebbe dovuto essere esternato al più tardi nell'atto di citazione (in ragione della descritta struttura del giudizio di opposizione e della produzione del contratto fin dalla fase monitoria).

Ad ogni buon conto lo stesso è inefficace.

Al riguardo, la giurisprudenza di legittimità ha costantemente (e copiosamente) ribadito l'indirizzo in base al quale il disconoscimento formale deve avvenire, a pena di inefficacia, "*attraverso una dichiarazione che evidenzi in modo chiaro ed univoco sia il documento che si intende contestare, sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all'originale*" (tra le più recenti, Cass. n. 24634/2021 e 3227 del 2021; conf. Cass. nn. 25404, 24730, 22577, 20770, 19552 del 2020; 16557, 3540 del 2019; 27633 del 2018; 29993, 23902 del 2017), dichiarazione del tutto mancata nella specie.

3.5. Non pertinente è poi l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c.

Invero, parte opponente, nell'eccepire la decadenza *ex art. 1957 c.c.*, ha inteso qualificare la garanzia da egli prestata come una fideiussione e pertanto con carattere accessorio rispetto all'obbligazione principale garantita.

Tale assunto risulta però smentito dai documenti acquisiti in atti.



Dall'esame del contratto di finanziamento emerge con chiarezza come [REDACTED] lo abbia sottoscritto come "coobbligato". Tale espressione, seppur non trovi rispondenza in alcun istituto previsto dal codice civile, deve ritenersi certamente riferita alla qualità di debitore solidale ai sensi degli artt. 1292 e ss. c.c. Appaiono dirimenti, in tal senso, non solo la duplice sottoscrizione apposta dall'opponente come coobbligato, ma anche il fatto che il testo contrattuale fa più volte riferimento a tale figura.

La qualifica dell'opponente quale coobbligato e non quale fideiubente comporta l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 1957 c.c. che sanziona con la decadenza l'inerzia del creditore che non abbia agito nei confronti del debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione, in quanto si tratta di norma applicabile alla sola fideiussione e non richiamata dagli artt. 1292 e ss.

3.6. Infine, è pure infondata l'eccezione a mezzo della quale l'opponente si duole della mancata attivazione della polizza assicurativa.

Nel caso di specie, infatti, non vi è alcuna prova in merito al corretto invio della denuncia di sinistro (che avrebbe dovuto essere senz'altro inoltrata formalmente per iscritto e corredata da idonea documentazione) né, tanto meno, l'opponente ha fornito l'ulteriore prova dell'effettiva esistenza di un sinistro tale da giustificare l'attivazione della polizza.

4. In definitiva, [REDACTED] deve essere condannato al pagamento in favore della [REDACTED] e, per essa [REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, della somma di euro 13.627,21, oltre interessi di mora al tasso convenzionale sul solo capitale e comunque da contenersi entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo.

5. Le spese di lite seguono la prevalente soccombenza dell'opponente (art. 91 c.p.c.). Alla liquidazione delle stesse si provvede, in assenza del deposito della specifica *notula* da parte del patrono della parte opposta vittoriosa, coma da dispositivo, in applicazione del D.M. 55/2014 e succ. mod. per le cause di valore compreso tra euro 5.200,00 ed euro 26.000,00 (così determinato in base all'ammontare del credito ingiunto), applicati i parametri medi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, per le fasi di studio e introduttiva e quelli minimi per le fasi istruttoria, consistita nel solo deposito delle memorie n.1 e 2 da parte dell'opposta senza ulteriore attività, e decisionale, non essendosi reso necessario il deposito di note conclusive finali.

5.1. Ritiene, infine, il Tribunale che la volontarietà dell'intervento della cessionaria e il mancato consenso all'estromissione dell'opposta/cedente costituiscano giusti motivi per disporre la integrale compensazione delle spese *in parte qua*.



5.2. Dovranno, invece, restare a carico dell'opposta le spese della fase monitoria (cfr. Cass. n. 27062/2021).

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione a decreto ingiuntivo [REDACTED] emesso da questo Tribunale in data 29.06.2018 (all'esito del procedimento n.r.g. [REDACTED]), e notificato il 19 dicembre 2018, così provvede:

1. accoglie per quanto di ragione l'opposizione e, per l'effetto, dichiara inefficace il decreto ingiuntivo opposto, disponendone la revoca;
2. in accoglimento della domanda di pagamento formulata in via monitoria, condanna [REDACTED] al pagamento in favore della [REDACTED] e, per essa [REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, della somma di **euro 13.627,21**, oltre interessi di mora al tasso convenzionale sul solo capitale e comunque da contenersi entro i limiti del tasso soglia di cui alla legge n. 108/1996, dalla notifica del decreto ingiuntivo fino all'effettivo soddisfo;
3. condanna [REDACTED] alla rifusione in favore della [REDACTED] e, per essa [REDACTED] in persona del legale rappresentante *p.t.*, delle spese di lite della presente fase del giudizio, che si liquidano in euro **3.387,00** (di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 840,00 per quella istruttoria ed euro 851,00 per quella decisionale) per compenso professionale, oltre spese generali nella misura del 15 %, IVA e CPA, come per legge;
4. compensa le spese di lite della presente fase del giudizio nel rapporto tra l'opponente e la terza intervenitrice;
5. dichiara irripetibili le spese della fase monitoria.

Così deciso in Nola, il 4/04/2023.

E' verbale, chiuso alle ore 12:04.

Il Giudice

dott. ssa Donatella Cennamo

